



Commento all'ordinanza per attenuare l'impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura – ordinanza COVID cultura

Versione del 13 maggio 2020 (valida a partire dal 21 maggio 2020)

Contenuto dell'articolo 1

Il capoverso 2 rimanda alla competenza in linea di principio sussidiaria della Confederazione rispetto agli altri livelli statali per quanto riguarda il settore della cultura, così come stabilito anche all'articolo 4 della legge sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1).

Il capoverso 3 disciplina la correlazione tra le misure di cui all'ordinanza COVID cultura e gli altri provvedimenti della Confederazione volti a ridurre l'impatto economico del coronavirus (COVID-19). L'ordinanza COVID cultura è concepita in maniera sussidiaria:

L'approccio di sussidiarietà si applica segnatamente in riferimento all'ordinanza COVID perdita di guadagno. Le indennità per i lavoratori indipendenti conformemente all'ordinanza COVID perdita di guadagno vengono integrate da un aiuto immediato secondo la presente ordinanza. Ciò risulta necessario poiché il reddito degli operatori culturali è solitamente basso e le indennità di cui all'ordinanza COVID perdita di guadagno non sempre sono sufficienti a coprire le spese di mantenimento degli operatori culturali. L'aiuto immediato può essere versato in anticipo, ma nella sostanza viene dopo l'indennità per perdita di guadagno. Perciò l'associazione Suisseculture Sociale deve garantire che un eventuale aiuto immediato versato in eccesso sia restituito. In considerazione degli oneri amministrativi, può rinunciare a esigere la restituzione di importi inferiori a 500 franchi. La Fondazione Pro Helvetia controlla ed effettua la vigilanza sulle attività dell'associazione Suisseculture Sociale per delega dell'Ufficio federale della cultura.

Infine, la presente ordinanza è sussidiaria anche rispetto all'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Contenuto dell'articolo 2

La disposizione esplicita le definizioni principali della presente ordinanza.

- Lettera a: il campo d'applicazione dell'ordinanza è limitato al settore della cultura. La definizione di settore della cultura riveste quindi un'importanza essenziale. L'elenco degli ambiti culturali interessati di cui alla lettera a è esaustivo. Le discipline culturali citate non sono però interamente coperte dall'ordinanza. Si applicano le precisazioni seguenti.
 - Arti sceniche e musica: sono incluse le arti sceniche in senso stretto e la loro mediazione (teatro, opera, balletto, arti circensi, sale da concerti e locali di musica classica e contemporanea, orchestre, musicisti, DJ, cantanti, cori, danzatori, attori, artisti di strada, compagnie teatrali e di ballo), la fornitura di servizi per le arti sceniche e la musica (compresi agenti, tour manager ecc.) e la gestione di istituzioni culturali nell'ambito delle arti sceniche e della musica (incl. i club per la musica contemporanea, a condizione che dispongano di un programma culturale), nonché gli studi di registrazione; non sono incluse la pubblicazione di supporti audio registrati e di spartiti, la fabbricazione e il commercio di strumenti musicali, le etichette musicali, gli operatori commerciali che offrono programmi culturali, servizi di vendita di biglietti, aule per seminari ecc. nonché le discoteche, i locali da ballo e i night club.

- Design: sono inclusi in particolare laboratori e studi di design tessile, di oggetti, di gioielli e grafico; non sono inclusi gli studi di architettura e i restauratori.
- Cinema: sono incluse la realizzazione di film e la loro mediazione (incl. i festival del cinema), la tecnica cinematografica, la distribuzione e la commercializzazione cinematografica nonché la gestione di cinema; non sono inclusi il commercio di supporti audio e video registrati e le videoteche.
- Arti visive: sono incluse le attività nel settore delle arti visive (incl. l'arte mediale interattiva e la fotografia) e la loro mediazione (incl. gli spazi artistici sovvenzionati); non sono inclusi la gestione di laboratori fotografici né il commercio di opere d'arte (incl. le gallerie) e oggetti di antiquariato.
- Letteratura: sono incluse la produzione letteraria (incl. la traduzione letteraria) e la sua mediazione (incl. i festival letterari); non sono inclusi la stampa e la pubblicazione di libri, il commercio di libri nonché le biblioteche e gli archivi.
- Musei: sono inclusi tutti i musei, gli spazi espositivi e le collezioni accessibili al pubblico nonché la mediazione del patrimonio culturale; non sono inclusi gli zoo e i giardini botanici né la gestione di siti ed edifici storici.

È completamente escluso dal campo di applicazione dell'ordinanza il settore della formazione in tutte le sue discipline (scuole e istituti universitari di musica, danza, teatro, arte, cinema ecc.).

- Lettera b: per la definizione di manifestazione l'ordinanza riprende la terminologia impiegata dall'Ufficio federale della sanità pubblica nei suoi Criteri per l'esecuzione del divieto di svolgere manifestazioni del 4 marzo 2020 rivolti ai Cantoni. È così garantita la coerenza delle definizioni.
- Lettera c: non sono imprese culturali e quindi non sono aventi diritto tutti gli attori culturali giuridicamente integrati nell'amministrazione a livello federale, cantonale o comunale e sprovvisti di una personalità giuridica indipendente. Parimenti, non sono aventi diritto tutte le imprese con una forma giuridica di diritto pubblico. A livello federale ad esempio, il Museo nazionale svizzero (istituto di diritto pubblico) non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza. Non sono invece escluse le imprese sovvenzionate dallo Stato.
- Lettera d: per persone occupate principalmente nel settore culturale ai sensi della lettera e si intendono i soggetti che con la loro attività culturale provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività culturale (cfr. art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza sulla promozione della cultura [OPCu; RS 442.11]). Sono considerate tutte le attività professionali legate alla cultura (anche al di fuori del settore della cultura in senso stretto) svolte dietro pagamento come lavoratore indipendente o dipendente. Per operatori culturali si intendono tutte le persone attive nel settore della cultura. Rientra in questa definizione anche il personale tecnico (suoni, luci, ecc.).

Ai sensi dell'ordinanza, per lavoratori indipendenti si intendono le persone conformemente all'articolo 12 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 210). Non è necessario che gli operatori culturali siano attivi esclusivamente come lavoratori indipendenti. L'ordinanza COVID cultura si applica anche a coloro che esercitano un'attività in parte come indipendenti e in parte come dipendenti. Non sono inclusi soltanto gli operatori culturali che sono esclusivamente dipendenti.

- Lettera e: per operatori culturali non professionisti si intendono le persone che esercitano regolarmente un'attività culturale quale canto, musica, danza o teatro, ma che non soddisfano i requisiti secondo la lettera d.

Contenuto dell'articolo 3

La disposizione elenca le tre categorie di misure di sostegno secondo l'ordinanza. Gli aiuti immediati sono destinati agli operatori culturali, le indennità per perdita di guadagno alle imprese culturali e agli operatori culturali (cfr. sezioni 2 e 3). Il settore della cultura amatoriale (cori, orchestre, ecc.) è sostenuto con una misura specifica (cfr. sezione 4). Per tutte le prestazioni secondo la presente ordinanza è esplicitamente richiesto un nesso di causalità con i provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19). La prova non deve tuttavia essere dimostrata ma è sufficiente che sia credibile.

Non sussiste alcun diritto delle imprese culturali e degli operatori culturali a prestazioni secondo la presente ordinanza. In particolare, i Cantoni possono basarsi sulla presente ordinanza per fissare priorità di politica culturale.

[Contenuto degli articoli 4 e 5

Gli articoli 4 e 5 sono stati abrogati con effetto dal 21 maggio 2020. Saranno trattate solo le richieste di aiuto immediato (prestito) da parte di imprese culturali senza scopo di lucro che sono state inoltrate presso i Cantoni competenti entro il 20 maggio 2020.]

Contenuto degli articoli 6 e 7

Gli aiuti immediati per operatori culturali sono destinati a coprire le spese di mantenimento immediate e integrano le indennità per i lavoratori indipendenti conformemente all'ordinanza COVID perdita di guadagno. Gli aiuti immediati secondo la presente ordinanza presuppongono pertanto che l'operatore culturale abbia presentato una domanda di indennità per perdita di guadagno «Corona». Per ottenerli, non è necessario che sia già stata versata l'indennità per perdita di guadagno «Corona» (cfr. commento all'articolo 1). Gli operatori culturali attivi in parte come dipendenti e che ricevono un'indennità di disoccupazione devono dichiarare tale entrata.

Gli aiuti immediati per operatori culturali sono versati dall'associazione Suisseculture Sociale e dal suo fondo sociale. Per valutare il diritto agli aiuti va preso in considerazione l'eventuale patrimonio.

Contenuto degli articoli 8 e 9

Lo strumento delle indennità per perdita di guadagno ha carattere di urgenza. L'obiettivo è compensare i danni al settore della cultura causati dalla diffusione del coronavirus (COVID-19). Sono considerati danni tutti quelli derivanti in modo causale dai provvedimenti introdotti dalle autorità per combattere il coronavirus (COVID-19), come l'annullamento o il rinvio di manifestazioni e progetti, le chiusure aziendali ecc. Il risarcimento dei danni avviene da parte dei Cantoni. La Confederazione finanzia la metà dei costi. Per la quota dei Cantoni sono computati eventuali contributi delle città, dei comuni e delle lotterie. L'indennità per perdita di guadagno copre però al massimo l'80 per cento dei danni economici. Come già citato in merito all'articolo 3 capoverso 2, i Cantoni possono fissare priorità di politica culturale nell'assegnazione delle indennità per perdita di guadagno. Non sussiste alcun diritto a un'indennità.

Contenuto dell'articolo 10

Le organizzazioni culturali amatoriali ai sensi dell'articolo 2 lettera e della presente ordinanza finanziano la loro attività associativa sostanzialmente con concerti e spettacoli per cui sono previsti un biglietto d'ingresso di piccolo importo o una donazione. Il divieto di manifestazioni riguarda perciò anche le organizzazioni culturali amatoriali. Affinché questo divieto non porti al collasso della vita associativa in Svizzera, è previsto un piccolo sostegno alle associazioni per i danni economici legati all'annullamento o al rinvio di manifestazioni.

È possibile sostenere le associazioni con un importo massimo di 10 000 franchi, a seconda dell'entità del danno finanziario e del numero dei membri attivi. Questo contributo relativamente ridotto copre solo in parte la perdita di entrate, ma è proporzionale ai budget generalmente ridotti delle associazioni. Le grosse manifestazioni, come ad esempio una festa federale della musica popolare, possono inoltrare una richiesta secondo l'articolo 8 della presente ordinanza (se il budget della manifestazione è pari ad almeno 50 000 franchi e il danno subito ad almeno 10 000 franchi). Le richieste di sostegno sono trattate dalle associazioni nazionali dei singoli settori della cultura, che verranno indennizzate per questo onere supplementare dato che anch'esse operano prevalentemente grazie al volontariato. Sono aventi diritto sia i membri delle associazioni nazionali, sia tutte le associazioni ai sensi della definizione secondo l'articolo 2 lettera e.

Contenuto degli articoli 11 e 12

Gli articoli 11 e 12 disciplinano l'esecuzione e l'entrata in vigore. L'esecuzione spetta all'UFC. L'ordinanza è limitata a sei mesi. È escluso il ricorso alle vie legali contro le decisioni prese in esecuzione della presente ordinanza.